

Codice XST008

D.D. 29 dicembre 2016, n. 232

Ospedale unico dell'ASL VCO e Ospedale unico ASL TO5. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività attinenti alla redazione dei Piani Economico Finanziari

Premesso che:

con Deliberazione n. 61-2494 del 23.11.2015 la Giunta Regionale, ha approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Domodossola, il Comune di Omegna, il Comune di Ornavasso, il Comune di Verbania e la Conferenza dei Sindaci per la realizzazione del "Nuovo Ospedale Unico dell'Azienda Sanitaria Locale VCO" sottoscritto dagli Enti interessati in data 24.11.2015;

con Deliberazione n. 62-2495 del 23.11.2015 la Giunta Regionale, ha approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Carmagnola, il Comune di Chieri e il Comune di Moncalieri per la realizzazione del "Nuovo Ospedale Unico nell'Azienda Sanitaria Locale TO5" sottoscritto dagli Enti interessati in data 03.12.2015;

con Deliberazione n. 40-4084 del 17.10.2016 la Giunta Regionale, ha individuato il sito per la realizzazione del "Nuovo Ospedale Unico nell'Azienda Sanitaria Locale TO5", mentre relativamente al "Nuovo Ospedale Unico dell'Azienda Sanitaria Locale VCO" l'ambito era stato individuato con il Protocollo d'Intesa sopra citato;

è necessario definire il quadro esigenziale e funzionale – ai sensi dell'art. 8 dei Protocolli d'Intesa sopra citati – di carattere tecnico economico nonché finanziario ai fini delle successive attività progettuali e procedurali ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) che saranno in capo al soggetto istituzionale individuato dall'Amministrazione regionale – ai sensi dell'art. 5 dei Protocolli d'Intesa sopra citati;

la società regionale in "House Providing" Finpiemonte S.p.A. ha collaborato, nell'ambito dei lavori della Segreteria Tecnica del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino, alla redazione dello Studio di Fattibilità definendo una specifica metodologia, sviluppando e approfondendo i diversi aspetti del Piano economico e finanziario del nuovo polo ospedaliero;

la Regione e la società regionale in "House Providing" Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 26.07.2007 n. 17 ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 successivamente integrata con D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015, in data 02.04.2010 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.";

la Convenzione Quadro succitata prevede l'affidamento di "...attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio ed afferenti all'oggetto sociale di Finpiemonte, quali elencate all'art. 5 dello Statuto..." (art. 1) precisando inoltre che la Regione può affidare a Finpiemonte le "...attività a supporto degli investimenti e dello sviluppo territoriale, nei limiti dell'oggetto sociale.";

lo Statuto della società Finpiemonte S.p.A. prevede all'art. 5, c. 2, tra le altre, le seguenti attività:
lett. d) consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti;

lett. e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;
lett. f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, anche tramite operazioni di garanzia, nei limiti della normativa applicabile;
lett. g) promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali.

Dato atto che:

a seguito di opportuna valutazione delle competenze disponibili nelle Direzioni regionali si è provveduto a richiedere a Finpiemonte S.p.A., con nota prot. n. 25391/A1403A del 16.12.2016, la formulazione di un preventivo di spesa per la redazione del Piano Economico Finanziario relativamente ai due nuovi ospedali in oggetto, alla luce della metodologia già precedentemente individuata e definita per il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino;

le Direzioni regionali Sanità e Ambiente, Governo e Tutela del territorio hanno ricevuto con nota prot. n. MCP/gb/16-32587 del 20.12.2016 il preventivo di spesa relativo alle attività richieste per un importo di € 34.608,60 (€ 42.222,49 IVA inclusa), integrato con nota in prot. n. MCP/gb/16-33371 del 28.12.2016

Considerato che:

a seguito di specifica valutazione del preventivo di spesa relativo alle attività richieste, tale preventivo può essere considerato coerente e congruo con gli attuali prezzi di mercato come risulta dalla scheda allegata (allegato 1);

IL DIRIGENTE

Visti:

D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

L.R. 26.07.2007 n. 17 “Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.” e s.m.i.;

L.R. 06.04.2016 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;

L.R. 05.12.2016, n. 24 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie”;

D.G.R. n. 3-3122 del 11.04.2016 “Legge regionale n. 6 del 06.04.2016. Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del bilancio finanziario gestionale e della rendicontazione”;

D.G.R. n. 1-3185 del 26.04.2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’articolo 10, c. 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.”;

D.G.R. n. 7-3725 del 27.07.2016 “Indirizzi per l’assunzione di impegni di competenza rispetto agli stanziamenti di cassa, come integrata dalla D.G.R. n. 3745 del 04.08.2016;

D.G.R. n. 1-4364 del 15.12.2016 “Legge regionale 05.12.2016 n. 24 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie". Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2016-2018, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.”;

D.G.R. n. 3-4370 del 19.12.2016 “Legge regionale 05.12.2016 n. 24 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie". Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2016-2018, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. modifiche e integrazioni”;

D.G.R. n. 61-2494 del 23.11.2015 “Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Comune di Domodossola, Comune di Omegna, Comune di Ornavasso, Comune di Verbania, Conferenza dei Sindaci per la realizzazione del "Nuovo Ospedale Unico dell'Azienda Sanitaria Locale VCO”;

D.G.R. n. 62-2495 del 23.11.2015 Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Comune di Carmagnola, Comune di Chieri, Comune di Moncalieri per la realizzazione del "Nuovo Ospedale Unico nell'Azienda Sanitaria Locale TO5”;

determina

1. di affidare a Finpiemonte S.p.A., alla luce di quanto sopra espresso, le attività attinenti alla redazione dei Piani Economico Finanziari dei due ospedali in oggetto;
2. di approvare lo schema di contratto allegato (allegato 2) alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
3. di far fronte alla spesa di € 42.222,49 di cui €7.613,89 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 a favore di Finpiemonte S.p.A., impegno delegato n. 2017/721, sul cap. n. 142189/17;
4. di provvedere a liquidare detta somma ad avvenuta fornitura del servizio affidato secondo le modalità previste della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., di cui alle premesse;

Atteso che la presente Determinazione 2016-2018, in attuazione delle misure introdotte dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con D.G.R. 1-4209 del 21.11.2016 ed in applicazione della L. 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore;

Transazione elementare:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 07.2
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 4
- Perimetro sanitario: 4

Si dispone, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

- Beneficiario: Finpiemonte S.p.A. - C.F./partita IVA n. 01947660013 – Galleria S. Federico 54-10121 Torino
- Importo complessivo : € 42.222,49 IVA inclusa
- Responsabile del procedimento: Leonello Sambugaro
- Modalità di individuazione del beneficiario: Convenzione Quadro, Rep. n. 15263 del 02.04.2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. 104 del 02.07.2010 (Codice del Processo Amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Leonello Sambugaro

Visto
Il Direttore
Segretariato Generale
Michele Petrelli

Allegato

VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA COERENZA E CONGRUITÀ DEL PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO ATTIVITÀ ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEI DUE NUOVI OSPEDALI

La definizione del principio della congruità all'art. 8 dell'allegato 1 del D.Lgs 118/2011: "la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso del periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione."

Con la presente scheda si procede ad una valutazione generale dell'offerta della società regionale in "House Providing" Finpiemonte S.p.A. in relazione alla specifica attività prevista.

Il preventivo di spesa della società Finpiemonte S.p.A. è stato quantificato sulla base di una tariffa oraria del personale interessato pari a € 101,79 per un totale di 340 ore.

Tali dati sono stati confrontati con i dati desunti dalla recente gara d'appalto del Comune di Milano relativa alla "Procedura aperta in ambito UE per l'affidamento del servizio di advisory finanziaria e legale relativa alle linee metropolitane M4 e M5" (2015).

I dati del bando di gara del capitolato speciale d'appalto prevedevano:

l'importo massimo contrattuale presunto è pari a € 614.300,00=. IVA esclusa, per le annualità dal 2015 al 2020, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.

L'importo è così distinto rispetto alle prestazioni oggetto del presente Capitolato:

- € 313.300,00=. IVA esclusa per servizio di advisory finanziaria sulla Linea 4 e 5 della Metropolitana di Milano;
- € 301.000,00=. IVA esclusa per servizio di advisory legale sulla Linea 4 e 5 della Metropolitana di Milano.

L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

Per ciascuna tipologia di servizio prestato sarà corrisposto un corrispettivo "a misura" sulla base del numero di giornate/uomo effettivamente contabilizzate per le figure professionali che saranno impiegate per le quali verranno riconosciuti gli importi unitari di cui alla tabella 1 e 2 sotto riportate diminuiti del ribasso percentuale offerto in sede di gara

Tabella 1 – advisory finanziaria

<i>Figure professionali dedicate</i>	<i>Importo unitario gg/uomo IVA esclusa</i>
<i>Partner/(Senior) Manager</i>	<i>1.400,00</i>
<i>(Senior) Consultant</i>	<i>900,00</i>
<i>Analyst</i>	<i>500,00</i>

Al fine di confrontare gli importi presi in considerazione:

- si riporta il costo orario di Finpiemonte (€ 101,79) al costo giornaliero (€ 101,79x7,5 ore). Il costo giornaliero di raffronto quindi è pari a € **763,42**.
- si riporta il costo giornaliero degli importi a base di gara ad un importo giornaliero medio ipotizzando di utilizzare nella medesima percentuale le stesse figure professionali dedicate dalla società Finpiemonte a tale attività - figure professionali di livello Senior ((€ 1.400 + 900)/2). Il costo giornaliero di raffronto quindi è pari a € **1150,00**.

Si evince da quanto sopra riportato che il preventivo di Finpiemonte può essere considerato ragionevolmente coerente e congruo, in relazione ai dati presi in esame.

È stato confrontato inoltre il costo a cui il servizio è stato aggiudicato ad una società che ha offerto un ribasso del 40,10% sull'importo a base di gara.

In questo caso si confrontano costi che fanno riferimento anche alla "dimensione" del servizio in gara con evidenti ripercussioni sul possibile ribasso offribile.

In ogni caso, applicando il ribasso offerto al costo giornaliero ((€ 1.400 + 900)/2x0,5990) si ottiene un importo di € **688,85**. La differenza fra il costo giornaliero di raffronto Finpiemonte, pari a € **763,42** e tale

ultimo importo è pari a € 74,57 che rappresenta circa il 10 % del costo giornaliero. Tale differenza si può spiegare valutando che:

- la consistenza complessiva del servizio richiesto dal Comune di Milano pari a € 614.300,00 importo a base di gara (per la parte finanziaria pari a € 313.300,00), è molto rilevante;
- l'altissimo sconto offerto dalla società che si è aggiudicata il servizio è influenzato dalle particolari e specifiche condizioni attuali di mercato;
- sui costi di Finpiemonte incide il fatto che, essendo una società pubblica, deve garantire, per legge, il massimo livello di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, ciò incide sui costi, oltre al fatto che, a termini di Convenzione quadro, la Regione è tenuta a riconoscere a Finpiemonte un corrispettivo pari alla copertura dei costi diretti ed indiretti;
- Regione Piemonte e Finpiemonte sono in rapporto di delegazione inter-organica, così che la posizione di Finpiemonte rispetto alla Regione è quella di soggetto equiparabile agli organi interni dell'Amministrazione regionale, ciò incide sulle visioni strategiche comuni che altri soggetti non possono garantire in misura così rilevante.

Si evince da quanto sopra riportato che il preventivo di Finpiemonte può essere considerato ragionevolmente coerente e congruo, in relazione ai dati presi in esame.

Il Dirigente
arch. Leonello Sambugaro

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO E DEL NUOVO OSPEDALE UNICO NELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5

tra

REGIONE PIEMONTE - Direzione Segretariato Regionale – Struttura temporanea di progetto "Iniziativa di negoziazione di rilevanza strategica" – in persona del Dirigente Responsabile Leonello Sambugaro, nato a Sarego (VI) il 21.10.1959, domiciliata per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Piazza Castello, 165, C.F. n. 80087670016, nel seguito Regione

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo il 08.07.1956, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Valeria Insabella di Torino, in data 26.05.2015, rep. n. 3952, registrata a Torino in data 4 giugno 2015 e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del, nel seguito "Finpiemonte "

nel seguito, ove congiuntamente, anche "Parti",

PREMESSO CHE

- con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 avente come oggetto la riorganizzazione dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, deputata a svolgere attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti: è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale; opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

Le Parti con il presente contratto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività attinenti alla redazione dei piani economico-finanziari del nuovo ospedale unico dell’Azienda Sanitaria Locale VCO e del nuovo ospedale unico nell’Azienda Sanitaria Locale TO5 nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti e dallo Statuto di Finpiemonte, come dettagliato dal successivo art. 2.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione affida a Finpiemonte le seguenti attività:
 - a) Individuazione e quantificazione degli elementi necessari per definire il piano complessivo dei costi dell’operazione, articolato come segue:
 - stima del costo di investimento a partire dai dati che saranno forniti da IRES Piemonte nell’ambito dei lavori della Segreteria Tecnica. Dovranno essere considerati anche i

- costi legati alla strutturazione dell'operazione (consulenze, fidejussioni, oneri finanziari capitalizzati, polizze assicurative ecc.) definita la relativa tempistica;
- stima dei costi e ricavi gestionali relativi ai servizi in concessione, a partire dai dati sui costi storici delle attuali strutture e dai costi parametrici individuati da autorità e/o osservatori nazionali per gli aspetti di natura gestionale.
- b) Definizione delle ipotesi in ordine alla struttura finanziaria dell'operazione, considerando l'apporto del contributo pubblico. Le ipotesi saranno elaborate facendo riferimento alla metodologia già definita e applicata per il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino, oltre che facendo riferimento a evidenze della letteratura economica di settore, studi e osservatori nazionali. Tali ipotesi riguarderanno principalmente i seguenti elementi: leva finanziaria, struttura e costo dell'indebitamento da parte dell'operatore privato, costo dell'equity.
 - c) Definizione dei flussi di cassa operativi del progetto (FCFO - Free Cash Flow from Operations) e calcolo degli opportuni indici per la verifica della sua sostenibilità operativa: VAN di progetto e TIR di progetto.
 - d) Definizione dei flussi di cassa finanziari dell'operatore (FCFE - Free Cash Flow to Equity) con l'obiettivo di verificare la fattibilità finanziaria e la bancabilità del progetto: VAN dell'azionista, TIR dell'azionista e DSCR.
 - e) Analisi di sostenibilità con riferimento al piano dei risparmi previsti con l'attivazione delle nuove strutture e alla conseguente capacità dell'azienda sanitaria ospedaliera di fare fronte al pagamento dei canoni previsti.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte

1. Permangono in capo alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla Convenzione quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Segretariato Generale, la verifica e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo le relative informazioni e dati.

Art. 4 – Durata e cronoprogramma attività

1. Il presente contratto prevede il seguente calendario di attività:
 - a) entro fine gennaio 2017: prima ipotesi di PEF per il nuovo ospedale del VCO, per il quale sono già stati resi disponibili i documenti relativi alla stima dei costi di realizzazione dell'opera e dei costi gestionali rilevanti (fatti salvi eventuali approfondimenti e integrazioni);
 - b) entro fine febbraio 2017: prima ipotesi di PEF per il nuovo ospedale dell'ASL TO5 per il quale dovranno essere resi disponibili, da parte di Regione Piemonte, i documenti relativi alla stima dei costi di realizzazione dell'opera e dei costi gestionali rilevanti entro la fine di gennaio 2017 e verifica della sostenibilità degli interventi per la Pubblica Amministrazione per entrambi gli ospedali;
 - c) elaborazione dei PEF definitivi per entrambi gli ospedali.
2. Potrà essere concordata tra le Parti, attraverso apposito scambio di comunicazioni, una parziale ridefinizione del cronoprogramma sopra definito in relazione all'avanzamento delle attività di approfondimento tecnico svolte dal gruppo di lavoro costituito presso la Direzione regionale Sanità, senza che ciò modifichi il presente contratto.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività

1. Finpiemonte svolgerà le attività di cui all'art. 1 in stretto coordinamento con il gruppo di lavoro costituito presso la Direzione regionale Sanità definendo in tale sede le specifiche modalità tecniche ed operative compreso il dettaglio delle tempistiche di cui al precedente art. 3.

Art. 6 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione corrisponderà a Finpiemonte, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'importo di € 34.608,60 + IVA per un totale di € 42.222,49.
2. Il pagamento del corrispettivo di cui al punto 1. verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissione di regolare fattura in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-2013 della legge n. 244 del 24/12/2007, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 3/04/2013 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 convertito, con modificazioni,

nella legge 89 del 23/06/2014), con determinazioni dirigenziali della struttura regionale competente.

Art. 7 - Modalità di revisione del Contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole del presente contratto qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 8 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 10 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 11 – Repertoriamento e registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti - persone giuridiche - espropri- usi civici.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 12. Codice di comportamento

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Codice citato al comma 1, esso, oltre ai dipendenti della Giunta Regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto

compatibile.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 13 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino,

REGIONE PIEMONTE

FINPIEMONTE S.p.A.